

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

Oggetto: Screening con test non adeguatamente sensibili rispetto a quanto raccomandato dal Ministero della Salute

Il sottoscritto Consigliere

Viste:

la DGR 1840 del 07/12/2020 avente ad oggetto "Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del coronavirus";

la DGR 1940 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione di giunta regionale n. 1840/2020: ampliamento della popolazione target destinataria dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del coronavirus.";

la circolare del Ministero della Salute 0000705-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P del 08/01/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing."

la DGR 118 del 28/01/2021 avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione di giunta regionale n. 1940/2020: ulteriore ampliamento della popolazione target destinataria dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del coronavirus.";

la risposta fornita il 09/02/2021 dall'Assessore alle politiche per la salute all'interrogazione numero 2116 "Interrogazione a risposta orale in commissione circa la possibilità di effettuare tamponi rapidi presso le farmacie." presentata dal sottoscritto consigliere;

la circolare del Ministero della Salute 0005616-15/02/2021-DGPRES-DGPRES-P del 15/02/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2.";

rilevato che:

all'interno della DGR 1840 del 07/12/2020 è specificato "che l'approvvigionamento dei test avvenga da parte delle Farmacie convenzionate tramite le Aziende produttrici o la distribuzione intermedia presente sul territorio, avendo cura di scegliere, nelle more della disponibilità di una lista di test validati dalla Regione Emilia-Romagna o dal livello nazionale, test aventi i seguenti requisiti: [...] **sensibilità $\geq 80\%$** ";

le DGR 1940 del 21/12/2020 e 118 del 28/01/2021 non modificano la sensibilità minima che deve avere un test per poter essere acquistato e utilizzato da una farmacia e rimborsato da parte della Regione;

nella circolare del Ministero della Salute 0000705-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P al paragrafo "Uso del test antigenico rapido nelle persone senza sintomi" si può leggere "L'uso di test antigenici rapidi può essere raccomandato per testare le persone, indipendentemente dai sintomi, quando si attende una percentuale di positività elevata per esempio che approssimi o superi il 10%: [...] nelle attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (es. ambito scolastico, luoghi di lavoro, ecc).";

la DGR 118 del 28/01/2021 specifica che a partire dal mese di gennaio 2021 "al farmacista verrà rimborsato mensilmente un costo a test pari a **15,00 euro** esenti IVA, comprensivi dei

costi di approvvigionamento del test diagnostico COVID19, della remunerazione del servizio reso e dei costi accessori strettamente connessi all'esecuzione della prestazione";
nella risposta all'interrogazione 2116 l'Assessore Donini faceva sapere che i test utilizzabili nello screening all'interno delle farmacie hanno una sensibilità **tra l'80% e il 90%**;
la circolare del Ministero della Salute 0005616-15/02/2021-DGPRES-DGPRES-P al paragrafo "Persone senza sintomi e screening di popolazione" specifica che "per quanto riguarda l'esecuzione di test su persone asintomatiche, e in genere per gli **screening di popolazione**, si ribadisce, come già raccomandato nella precedente circolare, la raccomandazione di usare test antigenici ad elevata sensibilità e specificità (**sensibilità ≥90%**, specificità ≥97%)";

chiede alla Giunta di sapere

perché, nonostante le raccomandazioni del Ministero della Salute di gennaio, l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del coronavirus non sia stato modificato per obbligare le farmacie ad utilizzare test più sensibili di quelli inizialmente previsti;
se non ritenga opportuno modificare quanto prima l'accordo per garantire un livello di attendibilità dello screening pari almeno a quanto raccomandato dal Ministero della Salute;
se vi sia la possibilità che il pagamento del corrispettivo per l'erogazione di una prestazione di qualità non corrispondente con quanto stabilito dal Ministero della Salute possa configurare un danno erariale.